



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 41
del Consiglio dei Sindaci

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art. 7, comma 10, L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato con D.Lgs. 16.06.2017 n. 100. Ricognizione annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2024.

L'anno duemilaventicinque addì **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **19:05** nella stanza virtuale in videoconferenza, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino

Presenti i signori:

CLAUDIO CEPPINATI	Presidente
GIORGIO MARIO TOGNOLLI	Sindaco di Bieno
CESARE CASTELPIETRA	Sindaco di Carzano
ALBERTO VESCO	Sindaco di Castel Ivano
LUCIO MURARO	Sindaco di Castello Tesino
LEONARDO CECCATO	Sindaco di Cinte Tesino
CLAUDIO VOLTOLINI	Sindaco di Grigno
DIEGO MARGON	Sindaco di Novaledo
EDY LICCIARDIELLO	Sindaco di Ospedaletto
OSCAR NERVO	Sindaco di Pieve Tesino
CORRADO GIOVANNINI	Sindaco di Roncegno Terme
SERGIO ZANGHELLINI	Sindaco di Samone
GIAMPAOLO BONELLA	Sindaco di Telve di Sopra
DANIELA CAMPESTRIN	Sindaco di Torcegno

Assenti:

MARTINA FERRAI	Sindaco di Borgo Valsugana
FEDERICO MARIA GANARIN	Sindaco di Ronchi Valsugana
LORENZA ROPELATO	Sindaco di Scurelle

MATTEO DEGAUDENZ

Sindaco di Telve

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Sonia Biscaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Claudio Ceppinati nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art. 7, comma 10, L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato con D.Lgs. 16.06.2017 n. 100. Ricognizione annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2024.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Premesso che:

- Con D.Lgs. 19.08. 2016, n. 175, (*cd Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, T.U.S.P.*), il legislatore nazionale ha introdotto una nuova ed organica disciplina in materia di costituzione da parte di amministrazioni pubbliche di società, ovvero acquisto da parte delle stesse, mantenimento e gestione di partecipazioni dirette o indirette in società a totale o parziale partecipazione pubblica;
- Ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale, la disciplina nazionale è stata recepita con alcuni significativi adeguamenti dall'articolo 24 della L.P. 27.12.2010, n. 27, come modificato dall'articolo 7 della L.P. 29.12.2016, n. 19, ai sensi del quale gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'articolo 4 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Resta comunque ferma l'applicabilità diretta della fonte nazionale soltanto in quanto compatibile con la disciplina locale, oltre che negli ambiti di competenza riservati alla potestà legislativa dello Stato ed ove espressamente richiamata dal legislatore provinciale;
- L'art 4 del *T.U.S.P.* stabilisce, al comma 2, che “[...] *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 50 del 2016”;
 - allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3);
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7);

- Ai sensi della normativa provinciale, gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e adottano il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, quando ricorrono i seguenti presupposti:
 - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. anche fuori dall'ambito territoriale di competenza e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché, soprattutto, alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Dato atto che l'attività di monitoraggio delle partecipate detenute dalla Comunità Valsugana e Tesino è costante nel tempo, come risulta dal Piano Operativo di Razionalizzazione approvato con deliberazione della Giunta di Comunità n. 58 del 31.03.2015, dalla successiva relazione e dal provvedimento di revisione straordinaria approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 25 del 28 settembre 2017 e n. 23 del 27 dicembre 2018;

Accertato che:

- con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 25 del 19 dicembre 2019 si è provveduto ad approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 co. 11 L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.lgs. 19.08.2016 n. 175, relativa alla situazione al 31.12.2018, confermando la ricognizione delle partecipazioni come approvata dal Consiglio di Comunità con deliberazione n.

23 dd. 27.12.2018;

- con Decreto del Commissario della Comunità nell'esercizio delle funzioni del Consiglio di Comunità n. 74 dd. 29.12.2020, modificato con Decreto del Commissario della Comunità n. 75 dd. 14.05.2021, è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Comunità Valsugana e Tesino alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da Allegato "A" al medesimo decreto, dando altresì atto che non sussistono le ragioni per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;
- con Decreto del Commissario della Comunità nell'esercizio delle funzioni del Consiglio di Comunità n. 256 dd. 28.12.2021, è stata approvata la ricognizione triennale dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2020, dando atto che non sussisteva ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dall'Ente, ad esclusione di quanto previsto da parte del Consorzio dei Comuni Trentini in merito alla partecipazione in Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e valli di cembra BCC soc. coop.;
- con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 17 dd. 27.12.2022, è stata approvata la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dalla Comunità Valsugana e Tesino alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da Allegato "A" al medesimo provvedimento, dando altresì atto che non sussistono le ragioni per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dall'Ente, ad esclusione di quanto previsto da parte del Consorzio dei Comuni Trentini in merito alla partecipazione in Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e valli di cembra BCC soc. coop.;
- con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 36 dd. 20.12.2023, è stata approvata la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dalla Comunità Valsugana e Tesino alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da Allegato "A" al medesimo provvedimento, dando altresì atto che non sussistono le ragioni per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dall'Ente, ad esclusione di quanto previsto da parte del Consorzio dei Comuni Trentini in merito alla partecipazione in Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e valli di cembra BCC soc. coop.;
- con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 31 dd. 12.12.2024, è stata approvata la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dalla Comunità Valsugana e Tesino alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da Allegato "A" al medesimo provvedimento, dando altresì atto che non sussistono le ragioni per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dall'Ente, ad esclusione di quanto previsto da parte del Consorzio dei Comuni Trentini in merito alla partecipazione in Banca per il Trentino Alto Adige – Credito Cooperativo Italiano soc.coop. (già Cassa di Trento);

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Atteso che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici, mediante tutti gli approfondimenti tecnici necessari, come risulta dalla documentazione agli atti;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A al presente provvedimento, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che, ai sensi del citato art. 7, comma 10, della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;

Considerato che le attuali partecipazioni della Comunità Valsugana e Tesino sono le seguenti:

Società partecipata	Quota posseduta
Trentino Digitale Spa	0,1722%
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,54%
Trentino Riscossioni Spa	0,2614%
Azienda per il Turismo Valsugana soc.coop.	1,89%

Vista la tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente:

C.F. Società	Denominazione società	% Quota di partecip.	Attività svolta	Controllo	Società in house	Esito della ricognizione	Motivazioni della scelta
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA	0,54%	82.99.99	SI	SI	Mantenimento senza interventi	La Società rispetta le misure di contenimento della spesa impartite dall'Assemblea dei soci, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dallo statuto sociale, ai sensi dell'art. 8 co. 3 lett. e) l.p. n. 27/2010 e del protocollo d'intesa fra CAL e Giunta provinciale del 20 settembre 2012. Rispetta, inoltre, le prescrizioni dell'ordinamento provinciale in merito alla composizione degli organi ed alla remunerazione dei propri organi e dipendenti, nella misura in cui essi risultino applicabili.
00990320228	TRENTINO DIGITALE SPA	0,1722%	62.20	SI	SI	Mantenimento senza interventi	La Società, partecipata dalla Provincia autonoma di Trento, è ente strumentale della medesima. Ai sensi dell'art. 2 l.p. n. 27/2010, spetta alla Giunta provinciale impartire alle società strumentali direttive per il contenimento, la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa, nonché monitorare il rispetto dei medesimi atti.
02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	0,2614%	84.11.20	SI	SI	Mantenimento senza interventi	La Società, partecipata dalla Provincia autonoma di Trento, è ente strumentale della medesima. Ai sensi dell'art. 2 l.p. n. 27/2010, spetta alla Giunta provinciale impartire alle società strumentali direttive per il contenimento, la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa, nonché monitorare il rispetto dei medesimi atti.
02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC.COOP.	1,89%	73.30 79.90.04 82.30.0 91.22.00	NO	NO	Mantenimento senza interventi	Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.) Attività di promozione turistica

e indirettamente:

C.F. Società	Denominazione società	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Esito ricognizione	Motivazioni della scelta
--------------	-----------------------	---	---	-----------------	-----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------

01932800228	SET Distribuzione S.p.A.	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,045% attraverso Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Attività di distribuzione dell'energia elettrica – 35.13.00	NO	NO	mantenimento senza interventi	L'attività di distribuzione dell'energia elettrica la rende società che svolge attività elettrica, quindi servizio pubblico locale, di interesse generale, la cui detenibilità è ammessa dall'art. 24, comma 1, l.p. n. 27/2010.
00107860223	Banca per il Trentino Alto Adige – Credito Cooperativo Italiano Società Cooperativa	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,045% attraverso Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Attività bancaria 64.19.1	NO	NO	razionalizzazione	<p>L'Assemblea dei Soci del Consorzio dei Comuni Trentini, in data 10 maggio 2023 ed alla luce dei precedenti tentativi di alienazione della partecipazione infruttuosamente esperiti, aveva dato mandato al Consiglio di amministrazione di tentare ulteriormente la dismissione della partecipazione in oggetto. A tal fine, è stata effettuata la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l'alienazione della partecipazione (prot. n. 4063 d.d. 2 aprile 2025), ma anch'esso è andato deserto.</p> <p>In proposito, va considerato che trattasi di partecipazione in una banca di credito cooperativo, la quale non dà titolo alla liquidazione di dividendi, non consente ovviamente di esercitare il controllo sulla società medesima, e – stante la disciplina statutaria della Banca PTS, oltre che le disposizioni di legge che governano l'operatività di tale tipologia di Istituti bancari – può essere detenuta esclusivamente da persone fisiche o imprese che abbiano il proprio centro d'interessi nel territorio di operatività della società stessa. L'acquisizione di una partecipazione nella società è, inoltre, possibile, per chiunque ne abbia i requisiti, mediante richiesta di adesione diretta, trattandosi di società cooperativa a cui si applica il principio della cd. "porta aperta". Da tutto quanto sopra può comprendersi la motivazione della scarsa appetibilità della partecipazione da parte di terzi. Va, altresì, osservato che il mantenimento della stessa – pur risultando non del tutto conforme con le previsioni di cui all'art. 24 l.p. n. 27/2010 e all'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 – non espone né il Consorzio né gli Enti soci dello stesso ad alcun concreto pregiudizio, e nemmeno determina l'immobilizzazione di una quota considerevole del patrimonio societario. Per contro, una cessione della partecipazione che non consenta di ritrarne un adeguato controvalore, risulterebbe sconveniente per la salvaguardia del patrimonio societario.</p> <p>Tutto ciò considerato, l'Assemblea dei Soci, nuovamente deliberando in merito nella seduta del 28 maggio 2025, ha rinnovato ulteriormente il mandato al Consiglio di amministrazione di tentare la</p>

								<p>dismissione della partecipazione in oggetto. A tal fine, potrà essere effettuata la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l'alienazione della partecipazione, ovvero si potrà ricorrere alla cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero ancora potrà essere esercitato il diritto di recesso, qualora si verificano le condizioni previste dallo statuto della partecipata. La dismissione dovrà comunque assicurare una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti. Il Consiglio di amministrazione relaziona, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data.</p>
00110640224	Federazione trentina della Cooperazione soc. coop.	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,133% attraverso Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop.	Ente di rappresentanza del movimento cooperativo ai sensi dell'art. 7 l.r. n. 5/2008, con funzioni di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti, tra i quali figura il Consorzio Comuni Trentini soc.coop. 82.99.99	NO	NO	mantenimento senza interventi	La partecipazione risulta funzionale all'accesso, da parte della Società tramite Consorzio dei Comuni trentini soc.coop, ad attività di servizi, utili alla gestione societaria, nel rispetto delle norme sui contratti pubblici.

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, ad esclusione di quanto previsto da parte del Consorzio dei Comuni Trentini in merito alla partecipazione in Banca per il Trenino Alto Adige – Credito Cooperativo Italiano so.coop., di cui si prende atto, per le motivazioni specificate nell'Allegato A;

Considerato che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento al Piano Operativo di Razionalizzazione già adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, dalla Comunità Valsugana e Tesino ai sensi dell'art. 24, comma 2, del citato T.U.S.P.;

Tutto ciò premesso e considerato;

Vista la L.P. 09 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Vista la L.P. 3/2006, come da ultimo modificata dalla L.P. n. 07 di data 06 luglio 2022;

Visto lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e ss.mm.ii.;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.i., in modo da consentire il rispetto del termine imposto dalla normativa;

Dato atto che, con riferimento al presente provvedimento non sussistono in capo ai responsabili dell'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del "Codice di comportamento dei dipendenti", approvato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio dei Sindaci, come disposto dall'art. 16 della L.P. 3/2006, come sostituito dall'art. 5 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022;

Preso atto della votazione riportata nell'allegato formante parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse e per quelle indicate nel documento allegato, la ricognizione ordinaria annuale di tutte le partecipazioni possedute dalla Comunità Valsugana e Tesino alla data del 31 dicembre 2024, indicate nella tabella riepilogativa riportata nelle premesse e risultanti dalle schede di dettaglio, come da Allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;
3. Di dare conseguentemente atto che, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, in quanto richiamato dal comma 1 della L.P. 27.12.2010, n. 27, le partecipazioni possedute dalla Comunità Valsugana e Tesino alla data del 31 dicembre 2024 possono essere mantenute;
4. Di disporre che l'esito della ricognizione di cui al presente provvedimento sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., mediante la trasmissione delle schede di rilevazione di cui al precedente punto 1. alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. n. 175/2016, costituita presso il MEF, attraverso l'applicativo Partecipazioni con le modalità e nei termini da essa stabiliti;
5. Di disporre che copia del presente provvedimento sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P.;
6. Di incaricare il Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Comunità nella Sezione Amministrazione Trasparente;
7. Di dichiarare a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione come da allegato, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm., per le motivazioni espresse in premessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971;*
- *in alternativa, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Claudio Ceppinati</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>dott.ssa Sonia Biscaro</i></p>
---	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività
- esito della votazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.